



# COMUNE DI PALERMO

## COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Verbale di riunione n. 23 del 9.04.2026

### Verbale n. 23

**Oggetto:** Ruota Panoramica – Via Principe di Scalea n. 59/61.

L'anno **duemilaventisei** del mese di **aprile** nel giorno **nove** presso i locali di Palazzo Ziino, siti in Via Dante n. 53, giusta convocazione del 3.04.2026 si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Ing. Renzo Botindari – *Amm. Comunale – Presidente Vicario;*

L'Ing. Stefano Giambruno – *Comando Provinciale V.V.F. – Componente Effettivo;*

Il Dott. Gioacchino Guagliardo – *ASP/6 - Palermo – Componente Effettivo;*

La Dott.ssa Margherita Greco – *Polizia Municipale - Componente Effettivo;*

Il Prof. Ing. Fabio Viola – *UNIPA - Componente Effettivo (Esperto Impianti Elettrici);*

L'Ing. Giuseppe Trapani – *Amm. Comunale - Componente Effettivo (Esperto Urbanistica ed Edilizia);*

Il Sig. Salvatore Speciale – *Rappresentante AGIS;*

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica – *Amministrazione Comunale.*

È presente ai lavori l'Esperto Geometra Luigi Birriola – *Amm. Comunale – n. q. di Responsabile Istruttoria Pratica.*

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, *“la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione di cui all'art. 51 del Codice di procedura Civile ed all'art. 36 del Codice di Procedura Penale”.*

**La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:**

Visti gli articoli 80 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 773/1931, 141 e 141 bis del R.D. 06.05.45 n. 635, così come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 311/2001;

Visto il “Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I - Organizzazione) del Comune di Palermo – Allegato n. 11 – “Disciplina per il Funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali e Luoghi di Pubblico Spettacolo” – testo adottato con deliberazione di G.C. n. 146 del 30/09/2011 - integrato con deliberazione di G.C. n. 9 del 20.01.2015;

In ottemperanza al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed all'art 4 del D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001 comma 1 lettera e) e ss.mm.ii., per i procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo e per i compiti ascritti alla Commissione di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, ci si riserva di: *“controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti”.*

Vista la Determinazione Sindacale n. 10 del 12.02.2025.

Vista l'istanza datata 30.03.2026 assunta agli atti con prot. n. 296083 dell'1.04.2026, con la quale la Sig.ra Patrizia Tulumieri nata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ed ivi residente in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nella qualità di Amministratrice Unica della Ditta CITY EYE SRL con Sede Legale in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, chiede il parere tecnico al fine di ottenere la licenza di pubblico spettacolo per l'attrazione viaggiante denominata RUOTA PANORAMICA (Codice Identificativo n. 072037-0004/2018 – Comune di Rutigliano) da installare presso Via Principe di Scalea n. 59/61, angolo via Anadiomene, con una capienza pari a 250 persone, per il periodo che va dal 15 maggio 2026 al 10 settembre 2026.

Presa in esame la documentazione allegata:

(OMISSIS)

**Dall'esame tecnico di competenza in sede di riunione (art. 80 del T.U.L.P.S.) emerge quanto segue:**

Il D.M. del 18.5.2007 (norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante), come meglio chiarito dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 114 del 1.12.2009, prevede che i parchi di divertimento, in quanto luoghi di pubblico spettacolo e/o intrattenimento, sono soggetti alla licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S., previa verifica della commissione di vigilanza, ai sensi dell'art. 80 del medesimo testo unico.

Le singole attrazioni sono invece soggette a licenze ex art. 69 del T.U.L.P.S..

A tal proposito si evidenzia che il chiarimento n. 9829 del 26.8.2009 del citato Ministero dell'Interno, precisa che la Commissione di vigilanza non ha compiti di controllo sulle singole attività di spettacolo viaggiante.



# COMUNE DI PALERMO

## COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Verbale di riunione n. 23 del 9.04.2026



Poiché ai sensi del D.M. del 21.12.2005, art. 26, una singola attrazione non costituisce un parco di divertimento, sia temporaneo che permanente, l'autorizzazione all'esercizio per la singola attrazione è costituita dalla licenza ex art. 69 del T.U.L.P.S..

Si evidenzia altresì, che l'attrazione di che trattasi, come da allegato n. 5, già in atti, è dotata di codice identificativo rilasciato dal Comune di Rutigliano (BA) a seguito di intervento della locale C.C.V.L.P.S. che ha già espresso parere tecnico favorevole ai sensi del predetto D.M. 18 maggio 2007.

**Letto confermato e sottoscritto**  
**F.to I Componenti**

F.to Il Segretario

F.to Il Presidente